

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, SPIGAROLI, SCARDACCIONE, COPPOLA
e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1972

Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato di presidenza del CNEL ha ribadito più volte l'esigenza che si dia luogo ad una revisione della legge istitutiva del 1957.

Il CNEL presenta infatti struttura, attribuzioni, regole di funzionamento e strumenti operativi inadeguati alla sua funzione istituzionale.

D'altra parte le decisioni recenti delle confederazioni dei lavoratori di separare i mandati sindacali da quelli parlamentari pongono maggiormente l'esigenza di avere una sede adeguata di consultazioni e di confronto delle forze sociali.

Il presente disegno di legge modifica la legge istitutiva del CNEL accogliendo i suggerimenti che vengono dalla esperienza di lavoro del Consiglio e dagli studi predisposti da un gruppo di espressione sindacale.

Si è ritenuto inoltre di dare una soluzione al problema della partecipazione del Consiglio all'attività di programmazione econo-

mica, secondo le indicazioni scaturite da scambi di idee tra CNEL e Governo.

Tale soluzione si concreta nell'inserimento del CNEL nella fase di formazione del documento programmatico prima della decisione del Consiglio dei ministri.

Ciò permette che il parere delle parti sociali venga tenuto presente prima che la decisione del Consiglio dia il via all'*iter* programmatico.

Si è inoltre ritenuto di conferire al CNEL il compito di formulare pareri ed indicazioni su vertenze sindacali di rilevante interesse o riguardanti i servizi pubblici a richiesta del Governo.

Tale compito se assolto con le possibilità di conoscenza e di obiettività che sono proprie del CNEL, può introdurre nel nostro Paese sistemi che hanno trovato applicazione felice in Paesi di alta tradizione democratica e che possono favorire il componimento di gravi controversie, con piena salvaguardia della libertà sindacale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previsto dall'articolo 99 della Costituzione e istituito con legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di:

a) diciotto rappresentanti dei lavoratori dell'industria; quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; tredici rappresentanti dei lavoratori del commercio e dei servizi; sei rappresentanti del pubblico impiego;

b) sette rappresentanti delle imprese industriali private, scelti in modo che sia assicurata la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; due rappresentanti delle imprese industriali a partecipazione statale; tre rappresentanti delle imprese agricole; tre rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; due rappresentanti degli istituti di credito; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche; un rappresentante delle aziende municipalizzate; un rappresentante dello ENEL;

c) tre rappresentanti dei professionisti; due rappresentanti dei dirigenti d'azienda; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti; tre rappresentanti delle attività artigiane; tre rappresentanti della cooperazione di produzione e di consumo;

d) tre rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza e sicurezza sociale;

e) quindici esperti scelti fra i più qualificati esponenti della cultura nazionale,

particolarmente nei campi delle materie economiche, sociali e giuridiche e della ricerca scientifica.

Art. 3.

I membri del Consiglio nazionale della economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La designazione dei membri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente è richiesta alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in misura che tenga conto della loro rappresentatività. Le confederazioni vi provvederanno secondo i loro statuti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e adottando la ripartizione prevista al punto *a)* dell'articolo 2 della presente legge. La designazione del rappresentante dell'ENEL sarà richiesta al consiglio d'amministrazione dell'Ente.

La designazione dei membri di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente sarà richiesta alle rispettive associazioni più rappresentative, che vi provvederanno secondo i loro statuti.

La designazione dei membri di cui alla lettera *d)* dell'articolo precedente sarà richiesta ai consigli di amministrazione degli enti pubblici scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri di cui al punto *e)* dell'articolo precedente saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è eletto dall'assemblea fra i propri membri.

L'elezione avviene con scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei membri in carica del Consiglio.

Se nella prima votazione, o in una seconda votazione indetta in una seduta succes-

siva, nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, è indetta in seduta successiva una terza votazione, nella quale l'elezione avviene a maggioranza dei votanti.

Se il risultato è negativo si ripete la votazione allo stesso modo.

Per l'elezione del presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal consigliere più anziano.

Art. 5.

Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti. I due vicepresidenti sono eletti con scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei consiglieri stessi.

La votazione non è valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio oppure in un secondo scrutinio in votazione successiva.

In tal caso è indetta una terza votazione, nella quale ogni consigliere non può votare che un solo nome. Risultano eletti i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè per entrambi superiore ad un quarto dei votanti.

Se il risultato è negativo si ripete la votazione per i due vicepresidenti allo stesso modo.

Quando si tratta di eleggere un solo vicepresidente in elezioni suppletive, è eletto a scrutinio segreto chi ha ottenuto i tre quinti dei voti dei Consiglieri presenti in prima o in seconda votazione o il maggior numero di voti in altra votazione in seduta successiva, purchè esso non sia inferiore a un terzo dei votanti.

Art. 6.

Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 7.

Per la nomina a presidente e a membro del Consiglio è necessario avere la capacità dei diritti civili e politici.

La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

La qualità di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento o di Consiglio regionale.

Ai membri del Consiglio spetteranno una indennità fissa e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, secondo criteri e in misure stabiliti dal regolamento.

Art. 8.

Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'articolo 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 9.

Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro.

La richiesta del parere è deliberata da ciascuna Camera secondo le norme del proprio Regolamento.

La richiesta di parere è obbligatoria per i disegni di legge d'iniziativa governativa che implicano direttive di politica economica e sociale, per le leggi tributarie, per le leggi di delega legislativa in materia di economia e di lavoro e in ogni altro caso in cui essa sia prescritta dalle leggi.

A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente.

Per il documento programmatico il parere del CNEL viene richiesto dal Ministro

del bilancio e della programmazione economica, prima che detto documento venga sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri; il CNEL dovrà esprimere il parere entro un mese.

Il Consiglio può altresì contribuire alla elaborazione della legislazione, dei provvedimenti di Governo e degli indirizzi relativi alle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune, anche in riferimento all'attività della Comunità economica europea e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi.

Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i disegni di legge relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

Art. 10.

I pareri chiesti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dalle Camere o dal Governo debbono essere dati entro il termine stabilito dall'organo che ha fatto la richiesta. Il presidente del Consiglio nazionale ha la facoltà di chiedere una proroga.

I pareri comprenderanno le relazioni di maggioranza e di minoranza, le eventuali proposte discordanti di minoranza sull'insieme del parere o su singoli punti, gli ordini del giorno o le dichiarazioni di voto di gruppi di consiglieri, con l'indicazione dei nominativi dei consiglieri che vi abbiano aderito.

Il Consiglio trasmetterà, unitamente ai pareri, la documentazione che giudichi utile per chiarirli e completarli.

Le stesse disposizioni si applicheranno nei riguardi delle osservazioni e proposte, nonché dei pareri e delle osservazioni e proposte per i quali una Commissione sia stata delegata a pronunciarsi in via definitiva, ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 11.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facoltà di proporre al Parlamento

disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purchè ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo.

L'iniziativa legislativa del Consiglio non può essere esercitata per le leggi costituzionali nè per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su richiesta delle Camere o del Governo o di propria iniziativa, può compiere studi e indagini sulle materie di sua competenza.

Il Governo, in caso di vertenze sindacali di rilevante interesse e specificatamente per i settori dei servizi pubblici, ha facoltà di chiedere al CNEL, che provvede attraverso una commissione a ciò delegata, un parere sui termini obiettivi della controversia ed indicazioni per la sua composizione.

Il CNEL dovrà esprimere il parere entro quindici giorni.

Art. 13.

Le Regioni possono chiedere pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sulle materie di sua competenza.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si riunisce in assemblea o in commissioni.

L'assemblea è convocata dal presidente di sua iniziativa, o a richiesta scritta di una Camera, del Governo, di una commissione o di un quarto dei membri del Consiglio, per gli oggetti indicati nella richiesta.

L'ordine del giorno delle singole riunioni dell'assemblea è stabilito dal presidente, in armonia con le norme del comma precedente.

Per la validità dell'adunanza dell'assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Art. 15.

L'istituzione, la competenza e la composizione delle commissioni sono deliberate dall'assemblea, con maggioranza di tre quinti dei votanti nella prima o seconda votazione e con maggioranza dei votanti in sedute successiva.

Ogni commissione elegge un presidente, un vicepresidente e un segretario a scrutinio segreto, con maggioranza di tre quinti dei votanti in prima votazione e con maggioranza dei votanti in seconda votazione.

La commissione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa, o su invito del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o per richiesta scritta di un quarto dei membri, relativa a un determinato oggetto.

L'ordine del giorno delle singole riunioni è stabilito dal Presidente, in armonia con le norme del comma precedente.

In ragione dell'urgenza o della specialità della materia, una commissione può essere delegata a pronunciarsi in via definitiva con pareri, osservazioni e proposte o studi, con deliberazione assunta dall'assemblea a maggioranza di voti o, in caso di assoluta urgenza, con decisione dell'ufficio di presidenza. In quest'ultimo caso, del provvedimento sarà data immediata comunicazione ai consiglieri.

Art. 16.

Alle riunioni del Consiglio e delle commissioni hanno facoltà d'intervenire, senza diritto a voto, i presidenti, o per loro delega i vice presidenti, e i relatori delle Commissioni parlamentari e i membri del Governo.

Il regolamento interno di cui al successivo articolo 19 stabilirà le modalità secondo

le quali le Commissioni del Consiglio potranno cooperare con le Commissioni parlamentari per lo svolgimento di indagini conoscitive promosse dalle Camere.

Il Consiglio può chiedere che siano sentiti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute a fornire i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Consiglio per il tramite dei Ministeri competenti.

Art. 17.

Le relazioni ai disegni di legge sui quali sia stato richiesto e sia tempestivamente pervenuto il parere del Consiglio daranno conto al Parlamento dell'accoglimento o dei motivi del mancato accoglimento delle proposte contenute in tale parere.

I pareri e le osservazioni e proposte del Consiglio saranno pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

Il regolamento di cui al successivo articolo 19 determinerà le forme di pubblicità dei lavori e delle decisioni del Consiglio e delle commissioni.

Art. 19.

Il Consiglio può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamenti, approvati dall'assemblea con maggioranza di tre quinti dei consiglieri in carica in prima e seconda votazione, o con maggioranza dei consiglieri in carica in terza votazione.

I regolamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, da nomi-

narsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al segretariato generale del Consiglio sarà addetto personale appartenente ad amministrazioni dello Stato all'uopo comandato.

Art. 21.

L'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio è annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 22.

Il Consiglio, nei limiti della assegnazione stabilita, provvede secondo le esigenze del suo funzionamento alla formazione dello stato annuale di previsione ed alla gestione delle spese relative all'attività degli organi consiliari, ai servizi ed al personale, stabilendo, con regolamento emanato ai sensi del precedente articolo 19, in apposita pianta organica non eccedente comunque le novanta unità, il numero, la qualità e gli assegni, nonchè le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti del segretariato generale.

Nei limiti dell'assegnazione, il Consiglio può conferire incarichi di collaborazione a persone particolarmente qualificate nelle materie economiche e sociali, per un numero di unità non superiore ad un decimo dell'organico del personale.

Detti incarichi, di durata non eccedente il triennio, cessano, comunque alla scadenza del Consiglio.

Le modalità di conferimento degli incarichi e la relativa disciplina contrattuale dei rapporti sono regolate da apposite convenzioni, approvate dall'assemblea del Consiglio.

Il personale del segretariato generale del Consiglio, attualmente inquadrato nei ruoli di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, è trasferito nella

pianta organica prevista dal precedente comma.

Lo stato annuale di previsione delle spese e il rendiconto a chiusura di ogni esercizio sono sottoposti all'esame del Parlamento, mediante trasmissione dei relativi atti alle Presidenze delle due Camere legislative.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.